

n. 454 -1/2017 r.g.

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, nel procedimento promosso, con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* in corso di causa, da:

(avv. to Giovanni Bufano)

**-Ricorrente-**

contro

**M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica, (rappr. e dif. da proprio funzionario *ex art. 417 bis c.p.c.*)

**-Resistente-**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.05.2017;

letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue:

l'odierna attrice, con ricorso *ex art. 414 c.p.c.* depositato in data 18.01.2017 e domanda cautelare in corso di causa *ex art. 700 c.p.c.*, depositata in data 20.4.2017, ha dedotto di essere docente abilitata all'insegnamento nella scuola primaria su posto di sostegno; di aver partecipato nell'a.s. 2015/2016 al piano assunzionale straordinario ex L.107 del 13.07.2015 e di essere stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2015; di aver partecipato alla FASE C delle operazioni di mobilità richiedendo fino a n. 100 ambiti territoriali scegliendo come prima preferenza l'Ambito PUGLIA n. 0022, riferito alla provincia di Taranto che comprende il proprio comune di residenza; di essere stata assegnata all'Ambito Territoriale VENETO 0023, mai richiesto, e di aver preso servizio, di conseguenza, presso



l'Istituto Comprensivo "Piove Di Sacco 2" in provincia di Padova facente parte del predetto AT; di essere stata assegnata temporaneamente per il solo corrente anno scolastico, in virtù di ottenuta assegnazione provvisoria, presso l'IC "De Amicis - Manzoni" di Massafra in provincia di Taranto; di essere stata "scavalcata" da numerosi colleghi movimentati nella FASE C (la medesima della ricorrente) con minore punteggio e privi di precedenze in violazione dell'art. 6 comma 2 CCNI dell'8.04.2016; di essere stata anche "scavalcata" da numerosi colleghi movimentati nella successiva FASE D, che avrebbe dovuto, secondo la normativa vigente, essere invece espletata solo ed esclusivamente a conclusione della FASE C (quella della ricorrente), in violazione dell'art. 6 comma 2 CCNI dell'8.04.2016; che dette assegnazioni sono avvenute a mezzo di un algoritmo ministeriale non rispettoso della norma contrattuale e di quella pattizia; tanto premesso, ha chiesto in via d'urgenza, prospettando la ricorrenza di pregiudizi gravi e irreparabili, dichiararsi il diritto al trasferimento presso l'Ambito territoriale Puglia 0023, o altra sede elencata nelle preferenze espresse in sede di domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e del punteggio posseduto.

Ritualmente costituitosi, il MIUR ha resistito alla domanda.

-----\*\*\*\*\*-----

Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice ordinario: è pacifico che, al di fuori delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la linea di confine tra le due giurisdizioni, deve essere indagata alla luce del criterio del c.d. *petitum* sostanziale, da identificarsi non tanto nella pronuncia che si chiede al Giudice di adottare, ma nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione.

Sul punto è sufficiente richiamare il condivisibile principio già espresso da Cass Sez. un. 8 febbraio 2011 n. 3032, laddove, in termini del tutto convincenti, si



è affermato che *“In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”*.

Altrettanto preliminarmente occorre puntualizzare che, sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro



confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04).

-----\*\*\*\*\*-----

Questo giudicante ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie sovrapponibile alla presente, accogliendo pienamente tutte le doglianze prospettate da parte attrice.

Si tratta di procedura complessivamente delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016.

L'art. 1 co. 108 L. 107/15 così stabiliva: *“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...”*.

La procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in **quattro fasi** e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del*



*piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”; il comma 2 dell’art. 6 stabiliva che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato I”.*

L'allegato 1 del CCNL infine prevede, per la fase C), che *“l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

*a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*

*b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*

*b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*

*c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*

*d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*

*e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”,*

con la precisazione che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di*



*punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica... ”.*

Come già condivisibilmente statuito dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, che di seguito si richiama (*ex multis*, Trib. Taranto, giudice dott. ssa E. Palma, ordinanza del 10.01.2017, Trib. Taranto, giudice dott. ssa M. Leone, ordinanza del 22.12.2016, Trib. Trani, ordinanza n° 28744/2016, Trib. Salerno, ordinanza su ricorso n. Rg. 6183/2016, Trib. Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016, Trib. Crotone, ordinanza n° 11392/2016, Trib. Napoli, ordinanza del 31.10.2016, Trib. Lecce, ordinanza n° 47107/2016, Trib. Pavia, ordinanza dell'11.11.2016, Trib. Vicenza, ordinanza n°5668 del 12.11.2016, Trib. Venezia, ordinanza n° 6962 del 24.11.2016, Trib. Ravenna, ordinanza n° 3684 del 16.11.2016, Trib. Bari, ordinanza n° 53331 del 01.12.2016, Trib. Como, ordinanza del 28.11.2016, Trib. Vercelli, ordinanza del 03.01.2017), a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza).

Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI), costituito da un “punteggio base” fisso – determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio “variabile”, con riconoscimento di ulteriori 6 punti in ipotesi di ricongiungimento al coniuge (ovvero, di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli), ovvero “per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”; parte variabile spettante al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.



Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

E' in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”*: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”.

Non convince peraltro la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così di seguito) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza” senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3<sup>^</sup>, o 15<sup>^</sup>, o 45<sup>^</sup> posizione è una “preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è



determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”, bensì “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”).

Non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Un danno aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso.

Quindi, considerato che l’istante, \_\_\_\_\_, ha partecipato alla fase C della mobilità, come previsto dall’art. 6, comma 2, CCNI 8.04.2016, e le sono stati riconosciuti n. 15 punti utili al trasferimento sugli ambiti territoriali e n. 21 punti per il ricongiungimento sull’intero ambito ove è sito il comune di residenza (all. n. 2, fasc. ric.), avrebbe dovuto essere preferita nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore, alcuni appartenenti addirittura alla successiva D, che dalla documentazione versata in atti risultano assegnatari di Ambiti territoriali richiesti dalla stessa ricorrente (si ribadisce, con punteggio superiore) nella domanda di mobilità.





La documentazione versata in atti dall'attrice, e segnatamente allegati in estratto con indicazione delle preferenze espresse dai docenti, attesta che: per l'ambito Puglia 0023, il medesimo richiesto dall'istante alla posizione n. 03 della propria domanda di mobilità, compresa nella fase C priva di precedenze, e con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, è stata soddisfatta nella sua domanda di trasferimento (all. n. 4); per l'ambito Puglia 0016, il medesimo a cui avrebbe avuto diritto l'istante in virtù dell'applicazione della "catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali" (all. n. 6), con punti 6, 1 e 2, e con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono state soddisfatte nella loro domanda di trasferimento (all. n. 4); ancora, per l'ambito Puglia 0011, il medesimo a cui avrebbe avuto diritto l'istante in virtù dell'applicazione della "catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali" ex art. 9 commi 16 e 17 OM n. 241 aprile 2016 (all. n. 6), e con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, è stata soddisfatta nella sua domanda di trasferimento (all. n. 4).

Tanto sarebbe sufficiente a comprovare la sussistenza della fondatezza della domanda proposta, ma nella fattispecie in esame si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato del Ministero convenuto.

Sempre dalla medesima documentazione prodotta, è evincibile che docenti appartenenti alla diversa ed successiva Fase D, che avrebbero dovuto cioè essere movimentati, ex art. 6, co. 2, CCNI 8.04.2016, esclusivamente al termine e completamento/esaurimento della fase anteriore della Fase C, cui appartiene la odierna ricorrente, hanno ottenuto ambiti sempre ad essa spettanti, sia perché espressamente da essa richiesti sia in virtù dell'applicazione della "catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali".

L'allegato n. 5) prodotto da parte attrice dimostra che nella Regione Puglia n. 11 docenti, privi di precedenze, di cui alla tabella estratta dal Bollettino Nazionale



dei Trasferimenti Interprovinciali, Scuola Primaria Sostegno Fase D, sono stati tutti movimentati nella Fase D, successivamente alla Fase C della ricorrente, ottenendo gli ambiti territoriali espressamente richiesti dall'odierna istante nella propria domanda di mobilità e/o per l'applicazione della catena di viciniori età

; D  
ina  
12;  
D  
isa  
18;

La fase D della mobilità, in base al più volte citato art. 6, co. 2, CCNI mobilità 8.04.2016, avrebbe dovuto espletarsi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C, che disciplina il trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali, e quindi azionarsi -al fine di assegnare gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili solo a seguito del completamento/esaurimento della pregressa fase C, su posti cioè non scelti dai docenti che avevano preso parte alle pregresse fasi. La norma contrattuale impone, cioè, di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che prendano parte alle fase precedente, prima di attivare l'esame delle domande presentate dai docenti partecipanti della successiva fase, tanto al fine di garantire il rispetto dei valori di trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa, privilegiando -al fine di evitare abusi- il criterio meritocratico (attribuzione della sede territoriale indicata in sede di preferenza sulla scorta del punteggio posseduto da ciascun candidato).

Da ciò consegue l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente all'ambito territoriale invocato, possedendo il punteggio necessario per accedervi ed essere preferita rispetto a candidati con punteggio inferiore.

Si rileva, infatti, in punto di onere probatorio, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, in relazione alla fase cautelare in discussione, che il



punteggio posseduto (n. 15 punti) le consentiva priorità nell'assegnazione del chiesto ambito territoriale Puglia 023 rispetto ad altri docenti, per cui spettava semmai all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale.

-----\*\*\*\*\*-----

Relativamente al *periculum in mora*, risulta documentalmente provato risiedere la ricorrente a Ginosa (Taranto) con coniuge e due figli in età scolare, di cui uno minore di età, con la conseguenza che il trasferimento in Veneto (Padova) le imporrebbe un aggravio economico e un disagio familiare importante, in considerazione della notevolissima distanza tra il proprio domicilio e la sede di lavoro che costringerebbe una residenza in loco; ciò configura ad avviso del giudicante quella situazione di urgenza del provvedimento richiesto, stante la irreparabilità per equivalente dei danni derivanti in capo alla ricorrente per effetto delle tempistiche del processo di merito.

A tanto si aggiunga che, come dedotto nel ricorso cautelare, entro la data del 22.05.2017 è prevista la possibilità *una tantum* di poter partecipare, in via straordinaria e in deroga al vincolo triennale innanzi indicato, alla procedura di trasferimento per l'a.s. 2017/2018; possibilità che risulterebbe vanificata a seguito della assegnazione della medesima ad ambito territoriale non incluso nella provincia originariamente domandata con la impugnata mobilità a.s. 2016/2017, con la conseguenza che resterebbe preclusa la possibilità di spendere il proprio diritto di precedenza che, invece, la nuova norma ha concesso ai docenti titolari in provincia rispetto a quelli provenienti da fuori provincia; l'assegnazione – pertanto- nell'ambito territoriale Puglia le consentirebbe di spendere in detto ambito tale diritto di precedenza.

In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Miur ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale



Puglia 0023, o in via subordinata in altro ambito territoriale della Regione Puglia indicato nelle preferenze espresse.

-----  
\*\*\*\*\*  
-----

Trattandosi di ricorso cautelare proposto in corso di causa, la regolamentazione delle relative spese va rimessa alla definizione del giudizio di merito, di cui è già fissata l'udienza di trattazione.

**p.q.m.**

accoglie il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordina al Miur di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Puglia 0023, o in via subordinata in altro ambito territoriale della Regione Puglia indicato nelle preferenze espresse, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto;

spese al definitivo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Taranto, 20.05.2017

**Il Tribunale –Giudice del Lavoro**

*(Dott.ssa Elvira Palma)*

